



e contro

---C---

Rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'avv. ....,

con domicilio eletto presso il suo studio in VIA ..... I, 7 37121 VERONA  
- convenuto

e contro

---D---

- Convenuto contumace

in punto: trasferimento di partecipazioni sociali

conclusioni di parte attrice : come in citazione

conclusioni dei convenuti costituiti : come da fogli di conclusioni richiamati  
all'udienza del 6.7.2016

#### RAGIONI DELLA DECISIONE

L'avv.to C A ha convenuto in giudizio avanti il Tribunale di  
Venezia Sezione Specializzata per le Imprese I D  
....., B ..... e C

esponendo:

- che egli e D ..... erano soci fondatori dal 9 luglio  
2009 di E ..... con quote del 20% l'attore e dell'80%

D .....  
- che in data 4.11.2010 egli aveva inviato a I D .....  
una email in cui erano indicati i termini per la cessione della quota  
attore del 20% e I D ..... sempre a mezzo email,  
nella stessa data, aveva accettato i termini del proposto accordo di  
cessione e aveva poi dato incarico, di sua iniziativa, a tal F i  
..... ( suo consulente, interprete e traduttore) di reperire un notaio  
per la stipula dell'atto





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Venezia

SEZIONE specializzata in materia di impresa

In persona dei magistrati

Dott. Guzzo Liliana	Presidente est e rel
Dott. Marra Anna Maria	Giudice
Dott. Boccuni Luca	Giudice

Ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 78 /2015 del ruolo generale promossa

da

A

rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to ( ), in proprio con domicilio eletto presso il suo studio in Indirizzo Telematico

- attore

contro

B

FALLIMENTO in persona del Curatore fallimentare dr C

rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. A e

dall'avv.to , con domicilio eletto presso il suo studio in

7 40124 BOLOGNA

- convenuto



- che benchè fosse stato concordato il trasferimento della quota attorea del 20% a D, quest'ultimo in proprio e in qualità di amministratore unico di B con l'assistenza del dott. F e con il Notaio dott. C aveva organizzato all'insaputa dell'attore e contrariamente ai patti concordati il 4.11.2010 la stesura dell'atto di trasferimento che prevedeva la cessione della quota attorea alla B in allora detenuta al 100% da D pure amministratore unico della stessa
- che in data 5.11.2010 egli si era recato per la prima volta nello studio del Notaio dott. C, presenti anche il D e il F;
- che il Notaio, contravvenendo ai suoi obblighi legali e professionali aveva sottoposto all'attenzione dell'attore la bozza dell'atto di cessione di quote, atto che era stato abbozzato esclusivamente dall'avv.to G il per conto di D e all'insaputa dell'attore e poi modificato e "finalizzato" dal Notaio C senza sincerarsi della volontà dell'attore;
- che egli aveva fatto presente a D che il testo "prodotto" dal Notaio C non corrispondeva agli accordi presi il giorno prima e aveva chiesto che venisse inserito nell'atto di cessione il contenuto dell'accordo raggiunto il giorno prima con lo scambio di email e aveva poi subito provveduto ad inviare la bozza di detto accordo al notaio C all'indirizzo email di studio e a quello della segretaria H per rappresentare le sue istruzioni al Notaio per la redazione la stipula dell'atto di cessione de quo
- che pervenuto allo studio notarile tale documento esso era stato stampato dalla segretaria e consegnato alle parti presenti in studio;
- che a quel punto D si era allontanato dalla stanza ove si trovava portando con sé una copia di detto documento e rientrando circa 20 minuti dopo aveva dichiarato all'attore di accettare



l'accordo di trasferimento del 20% delle quote della società come colà previsto richiedendo però che ciò non venisse inserito nell'accordo da sottoscrivere alla presenza del Notaio e aveva proceduto a firmarlo per accettazione; pochi minuti dopo era rientrato il Notaio C i con l'accordo di cessione di quote sociali da egli riformulato e completato che non teneva conto della bozza di accordo inviato dall'attore via e mail e senza preoccuparsi di verificare se D conosceva la lingua italiana aveva dato lettura dell'atto e poi chiesto all'attore e al i D in proprio e nella qualità di amministratore unico pro tempore e di socio al 100% di B GmbH di firmare l'atto di cessione di quote provvedendo per ultimo ad apporre la sua firma.

Era poi accaduto che in data 7.12.2011 a mezzo lettera I D aveva comunicato all'odierno attore la risoluzione di detto accordo; in data 26.1.2012 l'odierno attore aveva istituito procedura giudiziaria contro D e B innanzi alla High Court di Dublino- Irlanda poi trasferita avanti alla Sezione Commerciale della stessa High Court di Dublino e in detto giudizio il D ir aveva dichiarato di non conoscere la lingua italiana al momento della stipula dell'atto di cessione ed erano stati anche prodotti vari *affidavit* in tal senso; la procedura si era chiusa con la stipula di un atto di transazione del 17.10.2012 che prevedeva espressamente che con la firma dell'accordo e dopo il pagamento menzionato alla clausola 1.2 dell'accordo stesso, "ogni preaccordo scritto ed orale tra le parti firmatarie in esistenza fino alla data della firma della transazione doveva intendersi "pienamente adempiuto, soddisfatto e completato"; le somme concordate con l'atto di transazione non erano però state versate.

Successivamente con sentenza del Tribunale di Dresda del 30.4.2013 la B era stata dichiarata fallita.



Ciò esposto (e dando altresì atto di aver preventivamente adito con ricorso ex art 702 bis c.p.c. il Tribunale di Verona, dichiaratosi incompetente) l'attore ha asserito che l'atto del 5.11.2010 era nullo ex art 58 comma IV della legge notarile n.89/2013 in quanto   era cittadino tedesco e non conosceva la lingua italiana e il notaio non aveva ottemperato agli art, 54 e 55 della legge notarile 89/1913 (che imponevano l'obbligo a carico del notaio di avvalersi di un traduttore, un interprete e due testimoni per rendere l'atto valido ai sensi della legge notarile quando interveniva un cittadino straniero e di darne atto).

Ha poi affermato che era stata impiegata dal Notaio la forma della scrittura privata ma non essendo egli stato richiesto di utilizzare detta forma avrebbe dovuto, anche per il contenuto complesso delle pattuizioni sia dal punto di vista legale che fiscale, utilizzare la forma dell'atto pubblico ex art 47 dei principi di Deontologia professionale dei Notai (Comunicato in G.U. n .177 del 30.7.2008) ; in ogni caso egli avrebbe dovuto ricevere dalle parti firmatarie dell'atto il testo di cessione di Quote sociali come previsto dall'art 42 dei Principi di deontologia nel mentre non aveva considerato in alcun modo le richieste formulate dall'attore ma aveva riformulato l'atto nell'interesse di   e della  svolgendo un ruolo eccedente le previsioni dell'art 72 della legge notarile citata e ponendosi in buona sostanza nella posizione prevista dall'art 47 legge notarile di tal detta "scrittura privata" avrebbe dovuto in realtà sottostare alle formalità imposte dagli art. 54 e 55 L. notarile con conseguente nullità essendo state esse disattese.

Quanto alla autentica notarile avendo constatato la presenza di un cittadino tedesco e la non conoscenza della lingua italiana e la contestuale presenza del consulente nonché interprete dott.  il Notaio avrebbe dovuto adottare la forma dell'atto pubblico ed



ottemperare comunque alle formalità previste dagli art. 54 e 55 L.

notarile.

Ha quindi formulato le seguenti conclusioni:

- 1) Accertare la violazione degli articoli 54.55 della Legge Notarile n.89/1913 da parte del Notaio Domenico C e per l'effetto accertare l'applicazione dell'art 58 primo capoverso e comma 4) della legge Notarile n. 89/1913 e successive modifiche
- 2) Dichiarare la nullità della scrittura privata e dell'atto di autentica notarile avente ad oggetto il trasferimento del 20% delle quote detenute dall'attore alla data del 5 novembre stipulato 2010 stipulato in Verona in data 5 novembre 2010 dal Notaio I C, con repertorio 61427 Raccolta 14192 registrato in data 10 novembre 2010 al n. 20324
- 3) In via subordinata nella denegata ipotesi che questo on.le Tribunale in composizione collegiale non ravveda la declaratoria di nullità colpire l'intero atto, dichiarare la nullità dell'atto di autentica notarile redatto dal Notaio C in calce alla scrittura privata avente ad oggetto la cessione del 20% delle quote detenute dal ricorrente a favore della A B in Fallimento, repertorio 61427 Raccolta 14192 registrato in data 10 novembre 2010 al n. 20324
- 4) Dichiarare la nullità della registrazione dell'atto notarile di cessione del 20% delle quote della società A E s.r.l. presso il Registro delle Imprese di Bolzano eseguita in data 16 novembre 2010
- 5) Ordinare al Registro delle Imprese di Bolzano la cancellazione della registrazione del trasferimento del 20% delle quote L E s.r.l. e di conseguenza la registrazione del 20% delle quote a favore dell'attore A a far data dal 5 novembre 2010.



6) Ordinare l'annotazione nel libro soci della società, **E**

..... della titolarità del 20% delle quote a favore dell'attore  
a far data dal 5 novembre 2010

7) Disporre la nullità delle delibere assembleari dei soci e del  
consiglio di amministrazione adottate a far data dal 5 novembre  
2010.

8) Ogni altro provvedimento ritenuto necessario ed opportuno.

Si è costituita la società **B** in Fallimento, in persona  
del Curatore Fallimentare RA Dr. **C**, premettendo che la  
società in bonis era stata costituita nel luglio 2009 con atto pubblico,  
redatto in lingua italiana avanti il Notaio **I**, Notaio in  
Giarre, iscritto al Collegio Notarile di Catania e che soci fondatori erano  
l'Avv. **A** ed **M**. **D**. Ha poi esposto che  
in data 5 novembre 2010, l'Avv. **A** aveva ceduto alla società  
**B**, in persona del legale rappresentante **N**  
L., le quote dal medesimo detenute nella **E**  
S.r.l. ed ha affermato che su incarico della società acquirente, **I**  
**B**, il testo dell'atto di cessione quote era stato predisposto  
dallo studio del Dott. **F**, commercialista bilingue con studio a  
Merano, che peraltro seguiva la contabilità della società **A**  
S.r.l., il quale aveva altresì presenziato all'atto presso lo studio del  
Notaio **C**, per assistere con la sua competenza linguistica (oltre che  
tecnica) l'acquirente caso di necessità di traduzione.

Ha evidenziato che l'atto di cessione quote del 5 novembre 2010 era  
stato redatto in forma di scrittura privata con sottoscrizione autenticata  
dal Notaio **I** di Verona al fine della iscrizione dell'atto al  
Registro Imprese.

In data 26 gennaio 2012 poi l'Avv. **A** aveva citato avanti la High  
Court di Dublino **B** e **M** in  
forza delle obbligazioni assunte in un contratto quadro stipulato tra le





cui sopra che prevedeva un pagamento in favore del **A** ed avendo altresì il **A** ottenuto sulla base della transazione un decreto ingiuntivo della High Court di Dublino, dichiarato esecutivo in data 12 marzo 2013, ed altresì avendo proposto domanda di insinuazione al passivo del Fallimento di **B** **mbH** in forza di detto decreto, egli non poteva svolgere domande con cui ne impugnava il contenuto e gli effetti né poteva agire in forza di pretese che la transazione aveva regolato e composto ed ha eccepito la violazione del principio del *ne bis in idem*.

Ha altresì rilevato che le quote della **A** **B** **mbH** rientravano nel patrimonio del Fallimento, motivo per cui ogni eventuale domanda ad esse relative doveva essere proposta secondo le regole del concorso e non certo avanti il Tribunale adito nelle forme proposte.

In ogni caso, ha rilevato l'infondatezza della domanda avversaria, affermando innanzitutto, che l'acquirente comprendeva la lingua italiana sufficientemente, al punto da consentirgli di apprezzare pienamente il contenuto ed i termini del contratto che stava stipulando (come confermato dal fatto che il medesimo **I** **D** con atto notarile redatto in lingua italiana, senza la presenza di un interprete, davanti al Notaio **I** Notaio in Giarre, iscritto presso il Collegio Notarile di Catania, aveva costituito in data 9 luglio 2009, proprio insieme all'Avv. (**A**, la società **E** S.r.l.); ha altresì asserito che le disposizioni invocate dall'attore sull'uso della lingua italiana e l'eventuale traduzione in lingua straniera si applicavano agli atti redatti dal Notaio in forma di atto pubblico e non trovavano invece applicazione per l'autenticazione di scritture private, qual era in contratto oggetto di causa, disciplinata in un successivo capo della Legge notarile e precisamente nel successivo art. 72; ha inoltre rilevato che la pretestuosità dell'azione era apprezzabile anche considerando che l'attore aveva invocato un asserito vizio fondato sulla asserita non



conoscenza della lingua non dell'attore stesso ma del I D

legale rappresentante della controparte di I B

Ha chiesto il rigetto domande attoree

Si è costituito in giudizio anche il Notaio dott. C evidenziando che la citazione non riportava alcuna domanda od istanza nei suoi confronti ed ha affermato che trattavasi di abuso dello strumento processuale.

Ha poi eccepito l'improponibilità delle domande attoree in ragione del Fallimento di B I e della improcedibilità sancita

dall'ordinamento tedesco concretizzandosi la domanda di nullità in una vera e propria rivendica, nei confronti della fallita F B, delle partecipazioni in I E s Italia.

Nel merito ha poi articolatamente contrastato le domande attoree rilevando che il Lamsouguer conosceva la lingua italiana, che gli artt. 54 e 55 della l. notarile non erano applicabili all'ipotesi – quale quella ricorrente nella specie – di scrittura privata autenticata riferendosi al diverso caso di atto pubblico e rilevando altresì che non vi era stata alcuna violazione deontologica. Ha formulato le seguenti conclusioni: “ Pur dandosi atto del fatto per cui l'Avv. C A non ha svolto istanza alcuna nei confronti del deducente Notaio, dichiararsi le domande dal medesimo tutte formulate improponibili (e ciò per le ragioni di cui *supra*, v. cap. secondo, par. II) o comunque infondate in fatto ed in diritto, con conseguentemente integrale rigetto delle stesse.

Il convenuto D non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.

Concessi i termini di cui all'art 183 VI comma c.p.c., il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione e superflue le prove orali dedotte dall'attore; le parti costituite hanno precisato le conclusioni; concessi i termini di cui all'art 190 c.p.c la causa viene in decisione .



Il convenuto C difetta di legittimazione passiva in ordine alla domanda attorea ed altresì difetta l'interesse ad agire dell'attore con riferimento alla domanda sub 1) se intesa quale autonoma domanda.

Per costante giurisprudenza la "*legitimatio ad causam*", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, con conseguente rilevabilità officiosa in ogni stato e grado del procedimento, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite... (v. ex plurimis Cass. sez.L sent. n. 17092 del 12.8.2016)

Nella fattispecie le domande da n. 1 a n .3 secondo la prospettazione svolta dall'attore attengono alla nullità del contratto di compravendita delle partecipazioni in F E Italia, in forza di asserite violazioni di legge da parte del Notaio ma i legittimati passivi, riguardando le domande l'invalidità del contratto (sia pure per asserite violazioni poste in essere dal Notaio) sono le parti del contratto e non il notaio ; anche la domanda di nullità dell'atto di autentica notarile, pur attinendo ad un atto del notaio, vede quali contraddittori sempre i contraenti la cui firma è stata autenticata; le ulteriori domande attoree da n.4 a n.8 sono poi "consequenziali" alle precedenti domande e non vedono quale legittimato passivo il Notaio.

Resta da dire quanto alle conclusioni attoree di cui al punto 1) , con cui viene chiesto l' accertamento di violazione delle norme di cui all'art 54 e 55 L.notarile 89/1913 da parte del Notaio C , e l' accertamento della applicabilità dell'art 58 L.n. citata, che esse non possono neppure assurgere a rango di vera e propria autonoma domanda di accertamento: per costante giurisprudenza l'azione di accertamento nel nostro ordinamento implica uno stato di incertezza sulla esistenza di un contratto, un rapporto o sulla esatta portata di diritti e/o obblighi non



superabile se non con l'intervento del giudice nel mentre l'accertamento delle norme applicabili ad un contratto o in un rapporto o l'accertamento di violazione di dette norme integrano solo la necessaria premessa o il presupposto logico e giuridico della decisione (sul contratto, rapporto, diritto ed obbligo) ma non può costituire ex sé oggetto di autonoma domanda difettandovi il relativo interesse ad agire ai sensi e per gli effetti dell' art 100 c.p.c ( nel caso in esame il chiesto accertamento di cui al punto 1 altro non è che il presupposto della decisione sulla domanda sub 2).

Quanto alle domande svolte nei confronti degli altri convenuti va rilevato che con la transazione intervenuta tra le parti in data 17.10.2012, come osservato dalla difesa del Fallimento B. S.p.A., il C. A. I. D. S. e la A. B. nel transigere la lite pendente davanti alla High Court di Dublino hanno definito la controversia pendente davanti alla Corte stessa nonché (v. art. 3.2 ) tutte le questioni connesse alla stessa, avendo dato atto le parti che vi era piena e definitiva rinuncia dell'avv.to A. anche di tutte le eventuali ulteriori pretese eventualmente spettanti nei confronti del sig. B. S.p.A. ed ogni altra società controllata o collegata ad B. S.p.A. con rinuncia insomma dell'avv.to C. A. ad ogni diritto e pretesa (inclusi quelli basati su errore di diritto o di fatto noti o non ancora conosciuti).

La controversia davanti alla High Court di Dublino come emerge dai documenti di causa e come altresì ammesso dallo stesso attore (v. pag 7 citazione) riguardava anche la cessione del 20% delle quote e la transazione ha riguardato non solo la controversia pendente ma anche tutte "le questioni connesse alla stessa...", costituendo nuove obbligazioni tra cui segnatamente quella di corrispondere una determinata somma all'avv.to A. con la precisazione che "con la firma del presente accordo e dopo il pagamento menzionato alla



*clausola n. 1.2. ogni preaccordo scritto ed orale tra le parti firmatarie in esistenza fino alla data della firma deve intendersi adempiuto soddisfatto e completato”.*

Tale ultima clausola va letta nel senso che solo con il pagamento della somma indicata nella transazione ogni obbligo va inteso come adempiuto, e non nel senso che in caso di inadempimento la transazione non abbia effetto con riviviscenza dei rapporti precedenti in luogo della obbligazione di pagamento concordata con la transazione al punto 1: la stessa transazione infatti laddove precisa al punto 3 la sua portata ovvero quella di definire la controversia pendente davanti alla Corte stessa nonché tutte le questioni connesse alla stessa, così come tutte le eventuali ulteriori pretese eventualmente spettanti all'avv.to (A) nei confronti del sig. I. D., A. B. mbH ed ogni altra società controllata o collegata ad A. B. H con rinuncia dell'avv.to (A) ad ogni diritto e pretesa inclusi quelli basati su errore di diritto o di fatto noti o non ancora conosciuti..... in connessione con la disputa o altri fatti, precisa altresì che ciò è *“without prejudice to his right to seek enforcement of this Agreement in court”* ovvero senza pregiudizio del diritto dell'avv.to (A) al suo diritto ad ottenerne l'adempimento davanti al Tribunale.

Va da sé dunque che non era previsto che in caso di inadempimento della transazione essa venisse meno, bensì era previsto che le nuove obbligazioni in caso di inadempimento potessero essere azionate giudizialmente.

Ed è ciò che è in effetti avvenuto avendo l'avv.to (A) ottenuto dall'autorità giudiziaria irlandese a fronte del mancato pagamento della somma concordata in transazione un decreto ingiuntivo divenuto poi esecutivo, sulla cui base si è pure insinuato nel fallimento di B. GmbH.



A fronte di ciò, stante l'esistenza di una transazione che ha novato i rapporti inter partes - essendo state reciprocamente assunte dalle parti obbligazioni oggettivamente diverse da quelle preesistenti e contemplando essa da un lato la rinuncia ad ogni pretesa e a far valere qualsivoglia questione da parte del  $\bar{A}$  e dall'altro il pagamento di una somma in favore del  $\bar{A}$  - risultano inammissibili le domande del  $\bar{A}$  volte a far valere le nullità dell'atto originario di cessione di quote, questioni "superate" dalla transazione intervenuta, che non risulta esser stata invalidata e che anzi è stata "azionata" dal  $\bar{A}$  a fronte dell'inadempimento di controparte.

Per mera completezza si osserva che ad ogni buon conto non risultano sussistenti le dedotte nullità dell'atto di cessione. Sul punto basti osservare che gli artt. 54 e 55 della l. notarile si applicano solo agli atti redatti in forma di atto pubblico e non trovano invece applicazione per l'autenticazione di scritture private.

Nella fattispecie non vi è dubbio che l'atto in esame è una scrittura privata autenticata nelle firme dal Notaio di tal che gli artt. 54 e 55 L. notarile, la cui violazione comporterebbe nullità ex art. 58 primo capoverso e comma 4) della legge Notarile n. 89/1913, non sono applicabili. Né, essendo stata utilizzata la forma della scrittura privata autenticata, eventuali violazioni deontologiche (dedotte dall'attore e puntualmente contestate dal Notaio  $\bar{C}$ ) potrebbero comportare l'applicazione del regime prescritto per l'atto pubblico o comunque comportare invalidità dell'atto o della autentica. Ne consegue la infondatezza delle domande tutte.

Quanto sopra assorbe ogni altra questione.

Le spese di lite dei convenuti costituiti vanno poste a carico dell'attore soccombente e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando



- 1) Dichiaro il difetto di legittimazione passiva di C nico e il difetto di interesse dell'attore con riferimento alla domanda sub 1) se intesa come domanda autonoma.
- 2) Dichiaro inammissibili oltre che infondate, le domande svolte dall'attore nei confronti dei convenuti D e del Fallimento di B mbH, rigettandole.
- 3) Condanna l'attore a rifondere a C le spese di lite che liquida in € 4835,00 per compensi professionali oltre spese generali Iva e Cpa come per legge
- 4) Condanna l'attore a rifondere al Fallimento di B GmbH le spese di lite che liquida in € 4835,00 per compensi professionali oltre spese generali Iva e Cpa come per legge
- Venezia 25.1.2017

Il presidente rel ed estensore

Liliana Guzzo

www.osservatoriodirittoimpresa.it



15

[www.osservatoriodirittoimpresa.it](http://www.osservatoriodirittoimpresa.it)